

OGGETTO: **GLI SCONTRINI ELETTRONICI E LA DECORRENZA DEL 1° LUGLIO 2019**

Riferimenti: **DL 23.10.2018 n. 119, convertito in Legge 17.12.2018 n. 136**  
**DLgs. 05.08.2015 n. 127 – D.L. 34/2019 (in corso di conversione)**

Dall'1/7/2019 gli esercenti di attività di commercio al dettaglio e attività assimilate, con volume d'affari (2018) superiore a 400.000,00 euro sono tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate per le operazioni eseguite nei confronti di "consumatori".

Per i restanti operatori del settore, l'obbligo avrà decorrenza dall'1/1/2020.

<p align="center"><b>GLI ADEMPIMENTI PREVISTI E LE NOVITA' DEL D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA)</b></p>
--

Il nuovo regime obbligatorio impone di:

- memorizzare in via elettronica i dati dei corrispettivi giornalieri;
- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i medesimi dati.

### **Registratori telematici**

Per adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, gli interessati devono dotarsi degli appositi registratori telematici (RT), così come definiti dal provvedimento Agenzia delle Entrate 182017/2016, che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

### **Modalità di trasmissione dei dati**

La trasmissione dei corrispettivi mediante il registratore telematico, originariamente prevista al momento della chiusura giornaliera, in base alle modifiche che (salvo improbabili futuri cambiamenti) saranno adottate con l'approvazione del D.L. 34/2019, sarà da eseguire **entro dodici giorni** dalla data di esecuzione dell'operazione.

<p align="center"><b>ESONERO DAGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE</b></p>
---

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono:

- l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
- l'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/72.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di emissione della fattura (che sarà elettronica, salvo eccezioni) su richiesta del cliente avanzata non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

**CONTRIBUTO PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO**

A sostegno dell'adeguamento dei registratori di cassa da parte dei soggetti interessati dal nuovo obbligo, viene prevista l'attribuzione, per gli anni 2019 e 2020, di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi.

Per ogni apparecchio viene fissata una soglia massima di spesa pari a:

- 250,00 euro in caso di acquisto;
- 50,00 euro in caso di adattamento.

Il contributo è erogato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione.

L'utilizzo del credito è consentito a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui si realizzano i seguenti requisiti:

- è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi;
- è stato pagato, mediante mezzi tracciabili, il relativo corrispettivo.

A tale credito d'imposta non si applica né il limite annuo di 250.000,00 euro, né il limite all'utilizzo in compensazione di 700.000,00 euro.

**D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA) E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

Con un emendamento al Decreto Crescita (D.L. 34/2019), prendendo atto delle difficoltà segnalate dai commercianti sulla sostituzione dei registratori di cassa, è stato previsto che le **sanzioni sono sospese fino al 31 dicembre 2019**.

**Dal 1° luglio** resteranno obbligatori gli **scontrini elettronici** per i **commercianti con ricavi superiori ai 400 mila euro annui**.

Non è stata concessa la proroga al 1° gennaio 2020, ma (salvo sorprese) verrà prevista la mancata applicazione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2019.

La moratoria sarà concessa a condizione che, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, siano rispettati i termini di liquidazione dell'Iva.

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*  
[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.